



**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Agricoltura**  
Servizio Promozione delle filiere e biodiversità  
Ufficio Sostegno al settore zootecnico

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027**  
(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

**Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo**  
(DGR n. 586/2022 e succ. mod. e int.)

**Bando per l'attivazione dell'intervento**  
**SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA**  
(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

**Annualità 2023**

## Sommario

Premessa .....	0
Art. 1 - Clausola di salvaguardia.....	0
Art. 2 - Definizioni .....	1
Art. 3 - Descrizione dell'intervento .....	1
Art. 4 - Collegamenti e combinazione con altri interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 E OCM MIELE .....	2
Art. 5 - Ambito di intervento .....	3
Art. 6 - Beneficiari .....	3
Art. 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità .....	3
7.1 Requisiti soggettivi.....	4
7.2 Altri requisiti di ammissibilità .....	4
Art. 8 - Impegni del beneficiario .....	4
Art. 9 - Durata e decorrenza degli impegni.....	6
Art. 10 - Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno .....	6
10.1 Riduzione del numero di alveari ad impegno .....	6
10.2 Ampliamento del numero di alveari ad impegno .....	6
10.3 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione degli alveari totale o parziale .....	6
Art. 11 - Cause di forza maggiore .....	8
Art. 12 - Clausola di revisione .....	8
Art. 13 - Importo del sostegno.....	8
Art. 14 - Dotazione finanziaria .....	8
Art. 15 - PRINCIPI di selezione delle domande di sostegno .....	9
Art. 16 - Presentazione delle domande di sostegno/PAGAMENTO.....	9
Art. 17 - Procedimento amministrativo .....	10
Art. 18 – Controlli e Sanzioni .....	12
Art. 19 - Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....	12
Art. 20 - Disposizioni generali .....	13
Riferimenti normativi.....	13

ALLEGATO - Relazione conclusiva, predisposta dall'Università di L'Aquila, recante i riferimenti alla Carta delle aree ammissibili con specificazioni riguardo agli habitat, alle specie botaniche e ai relativi periodi di fioritura (di seguito cartografia);

## PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) recentemente approvato dalla Commissione europea<sup>1</sup>.

L'intervento è concepito come strumento di tutela della biodiversità a sostegno della "architettura verde" della nuova politica agricola comunitaria; esso è finalizzato a garantire la presenza delle api in aree ad elevato valore naturalistico dove il servizio di impollinazione contribuisce alla salvaguardia di specie vegetali, anche se di minore interesse mellifero, importanti dal punto di vista della biodiversità e della tutela degli ecosistemi. L'intervento non è quindi finalizzato al potenziamento e al miglioramento della redditività dell'apicoltura, né riguarda aree caratterizzate da usi agricoli intensivi – ad esempio frutteti, agrumeti, ecc. – ad elevata potenzialità mellifera e appetibilità da parte degli apicoltori e dove gli stessi proprietari sono disponibili a pagare gli apicoltori per il servizio di impollinazione reso dalla presenza delle arnie. Per quanto sopra detto, la collocazione delle arnie nelle aree elegibili prevede il pagamento di un premio a carattere "compensativo" del minor reddito degli apicoltori, prodotto da minori rese produttive in miele (tendenzialmente) e da maggiori costi legati alla lontananza delle postazioni degli apiari.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA18 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

## ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. 1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato dovendosi attendere l'esito della fase negoziale che ha portato all'approvazione del PSP, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
  - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA18, sia a livello di PSN che di CSR, così come approvate dalla Commissione;
  - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

## ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Azienda: L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente bando sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.
2. Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR della Regione Abruzzo adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.
3. Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente bando, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente bando.
4. Soggetti autorizzati: Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sugli interventi del CSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.
5. Ai sensi della Legge 24 dicembre 2004, n. 313<sup>2</sup> *"Disciplina dell'apicoltura"* si intende per:
  - a) arnia: il contenitore per api;
  - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
  - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
  - d) postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
  - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
6. Ai sensi del presente bando, per zona di foraggiamento (o pascolamento) si intende lo spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

## ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento "Impegni per l'apicoltura" si rivolge a beneficiari che praticano l'attività apistica in aree caratterizzate dalla presenza di sistemi agricoli a bassa intensità e sistemi agro-silvo pastorali di valore naturalistico, dove l'attività

---

<sup>2</sup> L'art. 2, comma 3 della Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 reca le definizioni di cui ai successivi punti da a) ad e) qui testualmente riportate

svolta dalle api, insieme ad altri insetti pronubi, contribuisce alla conservazione della flora spontanea e alla salvaguardia della biodiversità.

2. L'intervento mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni per l'attività effettuata in aree che, pur presentando diversità di specie vegetali agrarie e naturali, risultano di minore valore nettarifero e vengono normalmente escluse anche dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese produttive.
3. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento dell'agro-biodiversità grazie all'opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove sia garantito l'equilibrio ecosistemico tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc.). Per questo motivo l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.
4. L'obiettivo dell'incremento del numero di apiari presenti nelle aree suddette, oltre al nomadismo apistico, è rivolto anche all'allevamento stanziale con particolare riferimento alla capacità di coprire periodi più lunghi di fioritura, per specie di minore importanza nettarifera, che l'allevamento nomade non è normalmente in grado di assicurare.
5. Vi è, comunque, una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione delle api operaie durante il bottinaggio. La superficie utilizzabile da una famiglia di api, in genere, è quella ricadente nel raggio teorico massimo di 3 Km rispetto alla collocazione dell'alveare. Considerato che la presenza di barriere naturali e la variabilità di ricchezza di *pabulum* riducono sensibilmente l'effettivo raggio di azione delle operaie, esso è convenzionalmente fissato in 2,2 Km, individuando in tal modo la distanza minima che deve esistere tra apiari con lo stesso codice allevamento (nella Banca dati dell'anagrafe apistica - BDA) ammessi all'impegno del presente intervento.
6. L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno; le due azioni sono le seguenti:
  - a) Azione 1 "Apicoltura stanziale";
  - b) Azione 2 "Apicoltura nomade".
7. L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella BDA mediante specifici codici identificativi.
8. L'accesso alle due azioni da parte dello stesso beneficiario è consentito a condizione che gli apiari stanziali e quelli nomadi abbiano codici di allevamento diversi.

#### **ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027 E OCM MIELE**

1. Per migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie a un'ottimale gestione degli impegni agro climatico ambientali potranno essere promosse nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche destinate ai beneficiari dell'intervento SRA18.
2. Può inoltre essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA18 anche nell'ambito di un intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.
3. In sede di prima applicazione dell'intervento SRA18 – ACA 18 – Impegni per Apicoltura – al fine di non pregiudicare l'acquisizione del nulla osta, da parte del MASAF, sul sottoprogramma Apistico della Regione Abruzzo, relativo alla

programmazione 2023/2027 – annualità 2023 – si stabilisce con il presente bando che la demarcazione tra SRA18 - ACA18 - Azione 2 e l'azione B4 "Razionalizzazione della Transumanza" del sottoprogramma apistico implica che i due interventi siano alternativi, con la conseguenza che il beneficiario accede al pagamento dell'uno o dell'altro alternativamente, nelle more della modifica del PSP (sviluppo rurale).

## ART. 5 - AMBITO DI INTERVENTO

1. L'intervento è localizzato nelle aree del territorio regionale individuate nella *"Carta delle aree ammissibili all'intervento SRA18"* con riferimento ad habitat naturali e semi-naturali rispondenti alle finalità e ai criteri generali di impostazione suddetti. Per ciascun habitat sono individuate alcune specie vegetali "guida" identitarie con il rispettivo calendario di fioritura. In relazione alle caratteristiche delle specie vegetali presenti, ciascun habitat è suddiviso in zone con differente livello di rilevanza ai fini delle finalità conservazionistiche dell'intervento (alta, bassa). L'Allegato del presente Bando, che ne è parte integrante e sostanziale, riporta in dettaglio le modalità di selezione delle aree eleggibili e le metodologie adottate per l'individuazione degli habitat, le schede sintetiche di ciascun habitat con le specie identitarie e i rispettivi calendari di fioritura. Con separato atto integrativo del presente bando la Regione pubblicherà il manuale d'uso della predetta cartografia – utilizzabile sia dai titolari delle domande di sostegno, sia dall'ufficio del Servizio che ne curerà l'istruttoria di ammissibilità – nonché il link dove sarà possibile scaricare una mappa interattiva (web-gis) in formato html consultabile tramite qualsiasi browser (sia da smartphone, PC desktop, o tablet), appositamente predisposta per supportare la verifica di idoneità dei siti prescelti per il posizionamento degli apiari sulla base della loro georeferenziazione.
2. Tenuto conto che l'intervento prevede un periodo minimo di permanenza delle arnie nelle aree eleggibili pari a 60 giorni solari, il calendario di fioritura delle specie "guida" consente di definire, per ciascun Habitat, una data di inizio (inizio della fioritura più precoce) e di fine periodo di pascolamento (fine della fioritura più tardiva) che rappresenta l'intervallo temporale massimo per il posizionamento di un apiario. Fatto salvo il suddetto periodo minimo di sosta, è facoltà dell'apicoltore spostare il/i proprio/i apiario/i all'interno della stessa area (habitat), ovvero tra habitat diversi nell'ambito delle aree ammissibili, in funzione dei diversi periodi di fioritura delle specie guida dell'habitat (o degli habitat di interesse), anche ai fini di indirizzi produttivi inerenti alle tipologie di miele che ogni beneficiario intende produrre. Ulteriori disposizioni in proposito sono riportate nel successivo art. 8 (impegni dei beneficiari).

## ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'intervento è rivolto a:
  - a) apicoltori<sup>3</sup> singoli o associati;
  - b) enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura.

## ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al sostegno, ad eccezione del requisito di cui al comma 2, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno (5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste ed il recupero dei premi erogati, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

---

<sup>3</sup> L'art. 3 della Legge 313/2004 definisce "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari, "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; "apicoltore professionista" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile a titolo principale.

## 7.1 Requisiti soggettivi

2. I beneficiari dell'intervento devono essere registrati nella Banca Dati Apistica (BDA) nazionale ai sensi della Legge 313/2004, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di sostegno.
3. Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
  - a) essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
  - b) la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di sottoscrizione della stessa;
4. Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico: essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

## 7.2 Altri requisiti di ammissibilità

1. Il patrimonio apistico detenuto dal beneficiario deve essere sottoposto a censimento secondo le procedure e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Il numero minimo di alveari richiesto per l'adesione all'intervento è fissato in 50 unità costituenti 1 apiario.
3. L'attività apistica ai sensi del presente intervento – stanziale o nomade – deve essere realizzata collocando gli apiari all'interno delle aree eleggibili individuate nella Cartografia delle aree ammissibili all'intervento SRA18 di cui al precedente art.5.
4. Nel caso in cui il beneficiario partecipi ad entrambe le azioni, gli apiari devono avere codici di allevamento diversi.
5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate dal successivo articolo.

## ART. 8 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari devono rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:
  - a) non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km;
  - b) per l'Azione 2: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60, e in funzione dei periodi di fioritura delle essenze botaniche dell'habitat interessate;
  - c) per l'Azione 1: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno;
  - d) redazione e aggiornamento annuale di una **relazione tecnica**, riportante:
    - I. le aree prescelte dall'apicoltore per il posizionamento degli apiari (identificate da coordinate GPS) e le relative specie botaniche interessate, come definite dalla Carta delle aree eleggibili all'intervento SRA18;
    - II. il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;



- III. il periodo di permanenza degli apiari in funzione dei calendari di fioritura delle specie botaniche interessate; qualora il predetto piano annuale contempli riferimenti ad essenze botaniche e/o a calendari di fioritura non riportati dalla Cartografia delle aree eleggibili, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati.
  - IV. qualora l'apicoltore intenda spostare uno o più apiari in diverse postazioni – ciascuna per un periodo di permanenza non inferiore al periodo minimo di 60 giorni suddetto – la relazione tecnica deve individuare preventivamente e geo-referenziare ogni postazione;
- e) ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nell'apposita sezione apistica della BDN/BDA (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, Banca Dati Apistica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, rilevati tramite strumentazione GPS. Le coordinate GPS suddette individuano il centro di una circonferenza con raggio non superiore a 50 metri lineari entro la quale devono essere posizionate le arnie dell'apiario;
- f) creare ed aggiornare costantemente un **registro aziendale** nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
- I. Giorno di inizio operazioni;
  - II. Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS;
  - III. Numero di alveari collocati nella postazione;
  - IV. Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;
- La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario viene spostato in un'altra zona/postazione, deve essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento; dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni; la durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura di un'essenza identitaria dell'habitat prescelto; il registro delle operazioni deve essere conservato dal Beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito ai Soggetti incaricati dei controlli;
- g) Acquisire apposita certificazione all'inizio del periodo di impegno attestante l'utilizzo solo dell'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica-ecotipo locale*); nelle successive annualità di impegno analoga certificazione dovrà essere prodotta solo in caso di acquisto di regine e/o di famiglie di api;
- h) non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività, salvo cause di comprovata necessità; tale informazione è riportata nel predetto registro aziendale.
2. L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore è verificato attraverso l'identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche).
3. Per gli aderenti all'Azione 2, i beneficiari provvedono ad acquisire l'assenso, anche informale, del/i proprietario/i dei terreni prescelti, al posizionamento delle arnie di ciascun apiario, nonché all'accesso degli incaricati dei controlli in loco del presente intervento.
4. Il beneficiario è inoltre soggetto ai seguenti altri obblighi:
- a) rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
  - b) rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

5. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.
6. Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

## **ART. 9 - DURATA E DECORRENZA DEGLI IMPEGNI**

1. Gli impegni previsti dal presente intervento hanno una durata di 5 (cinque) anni e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## **ART. 10 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO**

1. Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda iniziale che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive) come anche gli alveari oggetto di impegno (variazioni oggettive). Di seguito sono riportate le casistiche e le condizioni sotto le quali queste variazioni sono possibili.

### **10.1 Riduzione del numero di alveari ad impegno**

2. Ai fini del presente bando è possibile ridurre il numero degli alveari ammessi nella domanda di sostegno/pagamento durante il periodo d'impegno, alle seguenti condizioni:
  - a) contenere la riduzione del numero di alveari entro la soglia massima del 20% e comunque garantendo la dotazione minima prevista dai requisiti di ammissibilità dell'intervento;
  - b) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza tra il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno/pagamento e quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
  - c) se la differenza tra il numero di alveari ammessi inizialmente e quelli mantenuti durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
  - d) in caso di decadenza, verranno recuperati gli importi erogati nelle campagne precedenti a meno che:
    - i. il numero di alveari è ridotto per cause di forza maggiore;
    - ii. il numero di alveari è ridotto per subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

### **10.2 Ampliamento del numero di alveari ad impegno**

3. L' aumento del numero di alveari a premio durante il periodo d'impegno, è possibile solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

### **10.3 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione degli alveari totale o parziale**

4. Per «cessione di alveari» si intende la transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario i cui alveari sono ceduti ad altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario a cui sono ceduti gli alveari.

5. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente gli alveari oggetto di impegno a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero sia rilasciata da questi ultimi una specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
6. Il subentrante ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:
  - a) conduzione degli alveari senza soluzione di continuità;
  - b) aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione nell'anagrafe apistica (BDN).
7. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
8. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonchè darne comunicazione al Servizio "Promozione delle Filiere e tutela della biodiversità" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e degli alveari oggetto di subentro.
9. La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la titolarità degli alveari. Pertanto, fatte salve le cause di forza maggiore (art. 11), il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorchè parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
10. L'apicoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sul soggetto cedente.
11. L'apicoltore che ha ceduto gli impegni ad altro soggetto, qualora rientri in possesso degli alveari precedentemente ceduti, potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.
12. Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di Cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN secondo le disposizioni delle Circolari Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.
13. La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.
14. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.
15. Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di conduzione degli alveari. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto gli alveari, tutti o in parte, siano ubicati su superfici oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla

pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 11 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
  - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
  - e) il decesso del beneficiario;
  - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Promozione delle filiere e della biodiversità" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

## **ART. 12 - CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.
2. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 13 - IMPORTO DEL SOSTEGNO**

1. È previsto un pagamento annuale forfettario per beneficiario come di seguito rappresentato:
  - a) Fascia 1 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno da 50 a 60: € 1.450,00;
  - b) Fascia 2 – apicoltori con un numero di arnie sotto impegno maggiore di 60 e fino a 80: € 1.850,00.

## **ART. 14 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. La dotazione finanziaria dell'intervento SRA18 è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).

2. Per l'attuazione dell'intervento sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali sono selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e sono formati elenchi di domande ammissibili e finanziabili.
3. L'importo delle risorse finanziarie assegnate al presente bando è dunque pari ad € 200.000,00 (euro duecento mila).
4. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.
5. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

## **ART. 15 - PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

1. Le domande di sostegno presentate sono classificate in base ai principi di selezione dell'intervento, in coerenza con le sue finalità, esplicitati nel PSN e nel CSR: localizzazione degli apiari e tipologia di allevamento apistico.
2. Sulla base delle delimitazioni e della qualificazione dei territori riportate nella Cartografia delle aree ammissibili all'intervento SRA18 (cfr. precedente Art. 5 e Allegato al presente Bando), le domande di sostegno sono collocate in elenchi – uno per ogni Azione – in funzione del diverso grado di rilevanza degli ambienti di collocazione degli apiari ai fini conservazionistici per la salvaguardia della biodiversità.
3. Nell'ambito di ciascun gruppo di domande è assegnata priorità a quelle presentate da titolari di allevamenti apistici certificati secondo il metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologiche e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
4. E' infine accordata una preferenza alle domande di sostegno in funzione della maggiore altitudine ove sono collocati gli apiari come rilevato da loro geo-referenziazione riportata nella domanda di sostegno/pagamento.
5. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale.
6. Pertanto i principi dei criteri di selezione di cui sopra saranno oggetto di specifica declinazione nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del Comitato di monitoraggio regionale.
7. Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

## **ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

1. Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica al Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, Ufficio Sostegno al settore zootecnico, mediante le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore stesso.

2. Le modalità di presentazione sono:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.
3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio per l'annualità di presentazione; per i successivi anni di impegno, il titolare presenta una domanda di pagamento (domanda di conferma) con le stesse modalità suddette.
  4. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione dell'bando e non oltre la data del **15 maggio 2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP.
  5. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.
  6. Gli apicoltori praticanti sia attività stanziale sia nomade, presentano, a loro scelta, un'unica domanda di sostegno pagamento a valere su una sola, o entrambe, le Azioni del presente intervento.
  7. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze, o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.
  8. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente bando, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
  9. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il CAA o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
  10. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

## ART. 17 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'OP AGEA il procedimento istruttorio è articolato come segue.

1. per le Domande di sostegno/pagamento (domanda iniziale) l'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Abruzzo; l'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'OP;

2. per le Domande di pagamento annuali (domande di conferma) l'OP AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria e a tal fine provvede:
  - a) a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
  - b) ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
  - c) all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
  - d) alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
  - e) al pagamento dell'aiuto.
3. Gli aiuti saranno erogati dall'OP AGEA direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti alle domande annuali di pagamento sono definite dall'OP AGEA con propri provvedimenti.

#### **Istruttoria automatizzata**

4. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA.

#### **Istruttoria manuale**

5. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, ovvero vi siano requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio che non possono essere sottoposti, per loro natura, istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/idoneità di allegati, ecc.), ovvero nei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa, la domanda di sostegno/pagamento sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.
6. L'istruttoria "manuale" si articola nelle seguenti fasi:
  - a) presa in carico automatica;
  - b) assegnazione delle domande agli istruttori;
  - c) verifica della ricevibilità della domanda;
  - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
7. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

#### **Modifica della domanda**

8. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

## Gestione del procedimento amministrativo

9. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento istruttorio. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta tramite la consultazione della domanda nell'applicativo del SIAN.
10. Al termine dell'istruttoria automatizzata viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Qualora, per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili in esito all'istruttoria automatizzata, anche a seguito di istruttoria "manuale" non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte) difformità, infrazioni o anomalie che impediscono il pagamento del sostegno, la Regione comunica tali esiti ad AGEA che, a sua volta, trasmette al titolare della domanda di sostegno/pagamento, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90 inviandole all'indirizzo PEC dell'OP AGEA.
11. In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
12. Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul BURA.
13. I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili, alternativamente, come segue:
  - a) Presentazione di ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
  - b) Presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

## ART. 18 – CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

## ART. 19 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il



responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio DPD 019 presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti SRA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA – CSR Abruzzo 2023/2027;
- c) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico;
- d) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
- e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione della decisione che riguarda il beneficiario;
- f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- g) Data ultima presentazione domanda 15/05/2023 (salvo proroghe);
- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico.

## **ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
- 2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
- 3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

Il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità

(Dr. Carlo Maggitti)

*Firmato digitalmente*

## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 965AF17FF92AA8FE0C66496D5740E1FC7A6876FBE73A44335BAD60CE431627A7

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: CARLO MAGGITTÌ

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Nr. determina DPD019/267  
Data determina 29/12/2022  
Progressivo 19728/22

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAB57Z2-126798

**PASSWORD** TLxNs

**DATA SCADENZA** 29-12-2023

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

